Giovedi' 09/03/2023

Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023

A cura di: Meli e Associati

La Definizione delle irregolaritÃ formali (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolaritÃ e lâ€™inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dellâ€™AgenziaÂ Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti dâ€™imposta.
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dallâ€™attivitÃ svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti dâ€™imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Le violazioni definibili sono:

- presentazione diÂ dichiarazioni annualiÂ redatte non in conformitÃ ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)

- omessa o irregolare presentazione delleÂ liquidazioni periodiche Iva (LIPE)Â (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se lâ€™imposta Ã¨ stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

- omessa, irregolare o incompleta presentazione degliÂ elenchi IntrastatÂ (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)

- irregolare tenuta e conservazione delleÂ scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sullâ€™imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)

- omessa restituzione deiÂ questionariÂ inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)

- omissione, incompletezza o inesattezza dellaÂ dichiarazione dâ€™inizio o variazione dellâ€™attivitÃ Â ovvero dellaÂ dichiarazione per lâ€™identificazione ai fini IvaÂ (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)

- erronea compilazione dellaÂ dichiarazione di intentoÂ degli esportatori abituali che ha determinato lâ€™annullamento della dichiarazione giÃ trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)

- violazione del principio diÂ competenza fiscale, sempre che non incida sullâ€™imposta complessivamente dovuta nellâ€™anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)

- tardivaÂ trasmissione delle dichiarazioniÂ da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)

- irregolaritÃ od omissioni compiute dagliÂ operatori finanziariÂ (articolo 10, Dlgs 471/1997)

- omessa o tardiva comunicazione dei dati alÂ Sistema tessera sanitariaÂ (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)

- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto aÂ cedolare seccaÂ (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)

- violazione degli obblighi inerenti allaÂ documentazione e registrazione delle operazioniÂ imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonchÃ© delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)

- detrazione dellâ€™IvaÂ applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)

- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti lâ€™inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che lâ€™imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)

- omesso esercizio dellâ€™opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione Ã¨ sanabile con lâ€™istituto dellaÂ remissione in bonisÂ (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)

- mancataÂ iscrizione al Vies, lâ€™archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioÃ¨ quelle che incidono sulla determinazione dellâ€™imponibile e/o dellâ€™imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioÃ¨ il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1Â° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023

- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1Â° gennaio 2023, ma in riferimento al quale Ã¨ intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nellâ€™ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosureÂ â€“Â articolo 5-quater, Dl 167/1990) perÂ fare emergere attivitÃ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dallâ€™Italia

- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti lâ€™Ivie e lâ€™Ivafe nonchÃ©, nello stesso ambito, le violazioni dellâ€™obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl

167/1990)

- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o lâ€™accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali Ã¨ previsto lâ€™istituto della remissioneÂ in bonisÂ (ad esempio, la comunicazione allâ€™Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione dâ€™imposta sulle relative spese).

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagareÂ 200 euroÂ per ciascun periodo dâ€™imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato inÂ 2 rateÂ di pari importo, con scadenza, rispettivamente, alÂ 31 marzo 2023Â e alÂ 31 marzo 2024. Ãˆ anche possibile provvedere in unâ€™unica soluzione entro il termine della prima rata.
Nel modello F24 andrÃ riportato, nella sezione â€œERARIOâ€•, il codice tributoÂ â€œTF44â€• denominato â€œREGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI â€“ Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022â€• con lâ€™indicazione nel campo â€œanno di riferimentoâ€• del periodo dâ€™imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato â€œAAAAâ€•.Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo â€œanno di riferimentoâ€• Ã¨ indicato lâ€™anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.Per i soggetti con periodo dâ€™imposta non coincidente con lâ€™anno solare, nel campo â€œanno di riferimentoâ€• Ã¨ indicato lâ€™anno in cui termina il periodo dâ€™imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.In caso di versamento in forma rateale, il campo â€œrateazione/regione/prov./mese rif.â€• Ã¨ valorizzato nel formato â€œNNRRâ€•, dove â€œNNâ€• rappresenta il numero delle rate in pagamento e â€œRRâ€• indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: â€œ0102â€•, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in unâ€™unica soluzione, nel suddetto campo andrÃ indicato il valore â€œ0101â€•.
Eâ€™ possibile avvalersi della compensazione di cui allâ€™articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna ancheÂ rimuovere le irregolaritÃ , infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioÃ¨ entro il 31 marzo 2024.Â Se per un â€œgiustificato motivoâ€• non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi dâ€™imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dallâ€™ufficio delle Entrate. La rimozione non deve essere effettuata quando non Ã¨ possibile o necessaria: Ã¨ il caso, ad esempio, dellâ€™errata applicazione del meccanismo dellâ€™inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dellâ€™imposta.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1Â° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dellâ€™atto di contestazione o di irrogazione.